



COMUNE DI VOGHERA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON VEICOLI ADIBITI
AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 143 del 30.11.1999 - modificato con Deliberazione C.C. n. 28 del 16.02.2000)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente (successivamente chiamato servizio), è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Il servizio viene esercitato con veicoli immatricolati in conformità degli artt. 85 e 93 del D.L.vo 285/92 alle tariffe regolamentate convenute tra le parti.

Il servizio si espleta con autovettura, motocarozzetta o veicolo a trazione animale, e si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, fatta salva la previsione di cui all'art. 6, presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme statali e regionali in materia con particolare riferimento alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, alla L.R. 15 aprile 1995 n. 20 e al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Ai sensi dell'art.7 L. 21/92, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L.21/92.

Art. 4

Condizioni di esercizio

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di un dipendente o di un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, L. 21/92.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o

Se per qualunque causa la Commissione, convocata entro il termine di procedimento, non si riunisce o non esprime in tempo utile il parere obbligatoriamente da acquisire, correlato a un procedimento individuale o puntuale, il procedimento è comunque concluso nei termini di legge e di regolamento.

Art. 8

Servizio competente

L'organizzazione e la cura dei servizi di trasporto pubblico non di linea sono attuate dal Comune a mezzo dell'ufficio "Polizia Amministrativa".

Il Dirigente preposto è il responsabile del procedimento ai sensi di legge e dello statuto comunale e può nominare responsabili delegati.

In particolare egli ha il compito di:

- concludere, sottoscrivendo i relativi atti e comunicazioni, i procedimenti attribuiti dal presente regolamento e in particolare quelli relativi al rilascio di licenze, autorizzazioni e atti di consenso comunque denominati per esercitare i servizi e, correlativamente, i procedimenti revocatori e declaratori di sospensioni e decadenze;
- ricevere le comunicazioni e dichiarazioni periodiche di prosecuzione dell'attività, provvedere ai rinnovi delle licenze e alle vidimazioni delle autorizzazioni, rilasciare i permessi e nulla osta per le sostituzioni temporanee del conducente, per le collaborazioni in regime di impresa familiare e per la guida da parte di dipendenti;
- comunicare annualmente all'Amministrazione Provinciale le autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 7, c. 5 della L.R. n. 20/95;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione con riferimento ai servizi, assumendo, se del caso di concerto con i responsabili preposti ad altre funzioni comunali, le idonee iniziative organizzative;
- attivarsi per la miglior attuazione e l'ordinato svolgimento del servizio, emanando all'uopo determinazioni, disposizioni applicative, ordini di servizio e istruzioni anche per le vie brevi, con ampia autonomia decisionale;
- esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente regolamento e dai provvedimenti di indirizzo dell'amministrazione.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 9

Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nella sezione appropriata, avuto riguardo al mezzo di trasporto adibito, del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia di Pavia di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, istituito presso la CCIAA di Pavia.

Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Sono inoltre requisiti comuni, in quanto non siano ricompresi nei requisiti accertati ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 4, da dichiararsi nella domanda di autorizzazione:

- a) le generalità, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio del richiedente;
- b) il possesso dei titoli abilitativi idonei alla guida previsti dal codice della strada per lo svolgimento del servizio per cui si chiede l'autorizzazione e i relativi estremi;
- c) il numero di autorizzazioni che si richiedono e il tipo o i tipi di veicolo adibito;
- d) l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia di Pavia di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi;
- e) l'insussistenza di cause di divieto previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575;

- f) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 11;
- g) il possesso di eventuali altri requisiti stabiliti nel bando di concorso;
- h) non aver riportato una o più condanne alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni, con sentenza definitiva, per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed il buon costume;
- i) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste per i delitti di cui alla lett. e).

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale.

Non sono pubblicati bandi nei mesi di luglio e agosto.

Le autorizzazioni ricomprese nel numero complessivo di cui all'art. 5 sono messe a concorso non oltre sei mesi dopo che si sono rese disponibili, salvo quanto previsto nel comma 3.

Art. 11

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione o più autorizzazioni per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve farne domanda nei termini e con le modalità previste dalla legge, da questo regolamento e nel bando di concorso.

Art. 12

Contenuto del bando

I bandi di concorso stabiliscono termini e modalità di presentazione delle domande a norma del presente regolamento, nonché i criteri di valutazione relativamente ai titoli preferenziali e le modalità di formazione della graduatoria.

Sono titoli preferenziali da valutarsi nei concorsi:

- a) la specifica professionalità, avuto riguardo al tipo di veicolo richiesto e al servizio, per attività svolta come titolare di analoga licenza o autorizzazione di altro comune, non più esercitata;
- b) la specifica professionalità quale conducente di autoveicoli in servizio pubblico di linea e non di linea, avuto riguardo al tipo di veicolo richiesto e al servizio, per attività svolta come dipendente nel quinquennio precedente, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
- c) la conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
- d) la specifica professionalità quale conducente sostituto o collaboratore a norma dell'art.10 L. n. 21/92, nel quinquennio precedente, avuto riguardo al tipo di veicolo;
- e) per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, il possesso di rimessa nel comune all'atto della richiesta di partecipazione al concorso;
- f) il possesso di veicolo da adibire attrezzato per il trasporto di portatori di handicap all'atto della richiesta di partecipazione al concorso.

Art. 13

Rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria del concorso, effettua le acquisizioni e i controlli obbligatori per legge e comunica agli aspiranti l'accoglimento condizionale della domanda e contestualmente li invita a produrre entro 90 giorni:

- a) dichiarazione confermativa della sussistenza dei requisiti e insussistenza delle cause ostative, come dichiarate nell'istanza di partecipazione al concorso, nonché della figura giuridica rivestita con relativi estremi di iscrizione in registri o albi; nel caso in cui la figura giuridica sia quella di impresa di cui all'art.3, c. 3 lett. d) deve essere indicato se trattasi di impresa individuale ovvero di società e deve essere

dichiarata la qualifica di legale rappresentante o di socio amministratore;

b) certificazione o dichiarazione di idoneità sanitaria relativamente ai dipendenti conducenti rilasciata dall'azienda sanitaria locale ove prevista dalla legge e dal regolamento di igiene;

c) carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza di assicurazione RC relative a ciascun veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo e la conformità per tipo a quella indicata nella domanda;

d) nulla osta per presa visione dei veicoli e conformità rilasciato dalla polizia municipale;

Entro 30 giorni dalla produzione dei documenti di cui al comma 1, l'autorizzazione o le autorizzazioni concesse sono rilasciate.

Nel caso in cui la figura giuridica sia quella di impresa, diversa dall'impresa individuale, l'autorizzazione o le autorizzazioni sono intestate alla persona fisica per conto della società; in tal caso la persona fisica deve avere la rappresentanza legale della società o deve essere socio amministratore di questa.

Art. 14

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio è valida fino a revoca o decadenza a condizione che venga sottoposta entro il 31 dicembre di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

La vidimazione è subordinata a dichiarazione di prosecuzione di attività indicante il veicolo o veicoli adibiti al servizio, e condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di irregolarità e nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni previste dalla legge:

a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" può avvenire a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare. Si intendono per eredi appartenenti al nucleo familiare il coniuge, i discendenti e ascendenti, conviventi con il de cuius.

E' consentito l'esercizio provvisorio per la durata di un anno, prorogabile di sei mesi per gravi e comprovati motivi, all'erede non in possesso dell'iscrizione al ruolo.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinata a domanda da inoltrarsi all'ufficio competente allegando rispettivamente copia del contratto di cessione registrato, la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) ovvero certificato di morte unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;

Il cessionario, l'erede o chi esercita provvisoriamente il servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.9.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita o trasferita altra se non trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza delle autorizzazioni è pronunciata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei singoli articoli di questo regolamento:

a) nel caso che in capo al titolare vengano meno i requisiti o vengano a determinarsi cause ostative a norma di legge, ovvero venga meno la legale rappresentanza o la qualità di socio amministratore da parte della persona fisica autorizzata;

b) in caso di cessazione dell'impresa o di fallimento pronunciato a carico del titolare di impresa artigiana o di cancellazione dello stesso da registri o albi;

c) in caso di cessazione, scioglimento, messa in liquidazione o di apertura di procedura concorsuale o fallimento a carico della impresa o della cooperativa di produzione e lavoro;

d) nel caso di condanna per reato colposo inerente la circolazione pronunciata a carico di titolare già incorso negli ultimi cinque anni, in condanna definitiva per un reato della medesima natura;

e) nel caso il titolare o l'impresa conduca, anche esclusivamente di fatto, altra attività continuativa commerciale o professionale incompatibile con il pubblico servizio o che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

f) in caso di abituale negligenza nel prestare il servizio e di abitualità nel commettere inosservanze e violazioni ovvero nel caso di interruzione non giustificata del servizio protratta per oltre 30 giorni, previa diffida del Dirigente di cui all'art.8.

La decadenza è altresì pronunciata:

a) per morte del titolare, salvo quanto previsto nell' art.15;

b) per interruzione del servizio di durata superiore a 90 giorni, ancorché per giustificato motivo, senza che il titolare abbia provveduto a presentare, ricorrendo le condizioni di ammissibilità, istanza di nulla osta alla sostituzione temporanea, ovvero di nulla osta alla collaborazione, ovvero istanza di trasferimento dell'autorizzazione, salvi i casi di impossibilità oggettiva.

La revoca delle autorizzazioni è altresì pronunciata allorché cessino i motivi di opportunità che avevano dato luogo all'atto di consenso e sussistano o sopravvengano gravi, specifiche ed attuali ragioni di pubblico interesse, in considerazione delle quali la prosecuzione sia inopportuna.

Nei casi di cessazione del servizio, sospensione, decadenza e revoca, per qualunque causa, l'autorizzazione deve essere restituita al servizio competente di cui all'art.8.

TITOLO III

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Caratteristiche delle autovetture

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono muniti di contrassegni all'interno del parabrezza e all'interno del lunotto posteriore, recanti la dicitura "noleggio", nonché di targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del comune e il numero corrispondente all'autorizzazione.

I veicoli devono essere collaudati ai sensi dell'art.75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A norma dell'art.80 del medesimo decreto i veicoli possono essere inviati alla revisione ove sia ritenuto che essi non rispondano o non rispondano più, in tutto o in parte, ai requisiti di sicurezza e di silenziosità previsti da norme vigenti e in particolare alle disposizioni sulle emanazioni inquinanti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615.

E' fatto obbligo sottoporre annualmente le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art.5 L.R. 36/91 secondo le modalità ivi descritte.

Art.18

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore ove esistente, ovvero mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art.11 c.5 della L.21/92, individuate dalla Giunta Comunale.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

I veicoli devono essere dotati di contachilometri perfettamente funzionante.

Deve essere costantemente esposto all'interno dei veicoli in modo visibile e tale da risultare perfettamente leggibile il tariffario vigente vidimato, indicante altresì le condizioni di trasporto.

I veicoli adibiti in turno di servizio hanno diritto ad utilizzare le corsie preferenziali ed i percorsi riservati ai mezzi di trasporto in servizio pubblico di linea. Sono fatti salvi i poteri dispositivi e prescrittivi degli organi di indirizzo, della polizia municipale e dei soggetti aventi competenza in materia di traffico, di sicurezza, di circolazione.

Se per qualunque motivo viene meno il possesso o la disponibilità della rimessa il titolare deve darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 10 giorni dalla data della perdita.

Nelle aree destinate allo stazionamento su area pubblica i veicoli dovranno allinearsi nell'ordine di arrivo ed avanzare costantemente nei posti lasciati disponibili.

È vietato molestare il pubblico con insistenti offerte di servizio di trasporto.

Art.19

Sostituzione temporanea alla guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio e i loro dipendenti, previo nulla osta dell'ufficio competente, possono essere temporaneamente sostituiti alla guida del veicolo nei seguenti casi previsti dalla legge:

- a) motivi di salute per non oltre sei mesi; inabilità temporanea per non oltre un anno; gravidanza e puerperio per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto;
- b) chiamata alle armi per la durata e comunque non oltre tredici mesi;
- c) un periodo di ferie non superiore a giorni trenta lavorativi annui;
- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida per la durata;
- e) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi per la durata del mandato.

Nella domanda il titolare della licenza deve dichiarare:

- le proprie generalità e gli estremi della licenza;
- il motivo per il quale è richiesta la sostituzione e le date di inizio e di termine della stessa;
- le generalità, cittadinanza, residenza e codice fiscale del sostituto;
- il possesso da parte del sostituto del requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi, nonché il possesso degli altri requisiti previsti.

Alla domanda devono essere allegati:

- per i motivi di salute e di gravidanza e puerperio: certificato;
- per la inabilità temporanea: certificato o attestazione dell'ASL;
- per chiamata alle armi: copia del precetto;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida: copia del provvedimento;
- per incarichi a tempo pieno: dichiarazione dell'ente indicante la scadenza con sottoscrizione autocertificata attestante la legale rappresentanza.

La cancellazione del sostituto dal ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 o la perdita dei requisiti di legge comporta l'automatica inefficacia del nulla osta e deve essere immediatamente comunicata al servizio che ha rilasciato il nulla osta, restituendo il medesimo.

Copia della domanda di rilascio del nulla osta alla sostituzione temporanea alla guida munita di

timbro e data del protocollo del Comune, consente di effettuare la sostituzione in pendenza di definizione del procedimento, comunque per non oltre 30 giorni dalla data indicata.

Il rapporto di lavoro con i sostituti è regolato come per legge.

Art.20

Collaborazione in regime di impresa familiare

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, previo nulla osta dell'ufficio competente, della prestazione del servizio della collaborazione di familiari in conformità delle previsioni dell'art.230-bis del codice civile.

Nella domanda il titolare della licenza deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e gli estremi della licenza;
- b) le generalità, cittadinanza, residenza e codice fiscale del collaboratore;
- c) il possesso da parte del collaboratore del requisito dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi.
- d) Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto di costituzione dell'impresa familiare.

La cancellazione del sostituto dal ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 o la perdita dei requisiti di legge comporta l'automatica inefficacia del nulla osta e deve essere immediatamente comunicata al servizio che ha rilasciato il nulla osta, restituendo il medesimo.

Art.21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- c) rifiutare di trasportare un numero di persone corrispondente a quello massimo consentito dalla vettura;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.22

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

e) disturbare in qualunque modo la guida e ignorare i divieti o le istruzioni a tal fine impartiti.

Salva ogni responsabilità civile o penale in conseguenza di inosservanza, nei casi di cui al comma 1 il conducente può rifiutare la prosecuzione del servizio, con diritto al pagamento dell'intero corrispettivo convenuto, e richiedere se necessario l'intervento della polizia.

Art.23

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui un trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.24

Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap e per il caricamento degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto di tali supporti è effettuato gratuitamente.

Art.25

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

L'Amministrazione Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.04.93, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art.26

Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio

Il Dirigente del servizio competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art.27

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, notiziano l'ufficio competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

TITOLO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.28

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale salvi e impregiudicati i poteri degli organi di polizia dipendenti da altre amministrazioni.

Gli appartenenti alla polizia municipale possono accedere per operazioni di controllo alle rimesse e a qualunque altro luogo ove si trovino i veicoli cui è fatto riferimento negli atti di consenso rilasciati per esercitare i servizi, nonché alle sedi dei vettori.

Art.29

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni applicate da altre leggi e regolamenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 300.000 a £. 1.800.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art.4:
 - c.2, “mancanza di autorizzazione a bordo del veicolo”;
 - c.4, “mancata trasmissione elenco dipendenti o collaboratori familiari”;
- b) violazione dell'art.9, c.2 “mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo”;
- c) violazione dell'art.14, c.1 “mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione”;
- d) violazione dell'art.17, c.1, “mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture”;
- e) violazione dell'art.18:
 - c.2, “mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto”;
 - c.5, “contachilometri non perfettamente funzionante”;
 - c.6, “per mancata esposizione a bordo del veicolo del tariffario”;
 - c.9, “per mancato allineamento nelle aree di stazionamento”;
 - c.10, “per molesta insistenza dell’offerta di trasporto”.
- f) violazione dell'art.19: “mancanza del nulla osta alla sostituzione alla guida”;
- g) violazione dell'art.20: “mancanza del nulla osta alla collaborazione dei familiari”;
- h) violazione dell'art.21: “comportamento del noleggiatore durante il servizio”;
- i) violazione dell'art.24: “trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie”;
- j) violazione dell'art.27, c.2 “per mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami”;

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Ai sensi e per gli effetti di questo regolamento si ha recidiva ancorché sia stato provveduto all'estinzione della sanzione pecuniaria mediante oblazione.

In caso di violazione degli artt.19 e 20 la sanzione amministrativa prevista si applicherà congiuntamente al titolare dell’autorizzazione e al sostituto o collaboratore.

La violazione dell’art.24 e dell’art.21, c.2, lett. f) comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione per giorni 30.

Fatte salve le sanzioni applicate da altre leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 2.000.000 a £. 12.000.000 per la violazione dell’art.3, c.1 “esercizio abusivo del servizio” e dell’art.4, c.3 “impiego di dipendenti o collaboratori familiari non iscritti nel ruolo conducenti di cui all’art.6 L.21/92”.

E' ammesso il pagamento del minimo edittale in caso di oblazione immediata.

L’Amministrazione Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Art.30

Norma transitoria

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di n.c.c. dovranno regolarizzare le posizioni non conformi alle nuove disposizioni.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 **Definizione del servizio**
- Art.2 **Disciplina del servizio**
- Art.3 **Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**
- Art.4 **Condizioni di esercizio**
- Art.5 **Numero delle autorizzazioni**
- Art.6 **Operatività del servizio**
- Art.7 **Commissione consultiva comunale**
- Art.8 **Servizio competente**

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art.9 **Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art.10 **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art.11 **Domanda di rilascio dell'autorizzazione**
- Art.12 **Contenuto del bando**
- Art.13 **Rilascio dell'autorizzazione e inizio del servizio**
- Art.14 **Validità dell'autorizzazione**
- Art.15 **Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art.16 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

TITOLO III

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art.17 **Caratteristiche delle autovetture**
- Art.18 **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**
- Art.19 **Sostituzione temporanea alla guida**

- Art.20 **Collaborazione in regime di impresa familiare**
- Art.21 **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**
- Art.22 **Comportamento degli utenti**
- Art.23 **Interruzione del trasporto**
- Art.24 **Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie**
- Art.25 **Tariffe**
- Art.26 **Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio**
- Art.27 **Reclami**

TITOLO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art.28 **Addetti alla vigilanza**
- Art.29 **Sanzioni**
- Art.30 **Norma transitoria**

